



Decisione n. 63 del 13 dicembre 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202215614).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 2/11/2022 ed acquisita al protocollo n. 1744 del 3/11/2022, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto espresso dal Comune di (OMISSIS), con nota prot. n. 408 del 07/10/2022, sulla propria richiesta di accesso del 30/03/2022, volta ad accedere alla seguente documentazione:

- fascicolo relativo alla pratica di annullamento della concessione edilizia, protocollo n. 2269/2003, rif. N. 1168 del 25/02/2022;
- fascicolo relativo all'ordinanza di demolizione n. 13 del Reg. Ord., protocollo n. 1898 del 21/10/2003;

POSTO IN EVIDENZA CHE:

- il Sig. (OMISSIS), nell'istanza di accesso sopra richiamata, ha dichiarato che la documentazione oggetto di interesse riguarda un edificio ed una pavimentazione che insistono su una particella confinante con un edificio di sua proprietà, sita nella frazione di (OMISSIS);
- con nota prot. 229 del 24/05/2022 il Comune di (OMISSIS) ha disposto un differimento di 90 giorni per l'accesso ai documenti a causa degli eventi sismici del 2016 che hanno reso inagibile la sede comunale;
- con nota prot. 0373 del 2/09/2022 il Comune di (OMISSIS) ha notificato ai controinteressati, Signori (OMISSIS), l'avvenuta richiesta di accesso da parte del Sig. (OMISSIS);
- con nota del 26/09/22, acquisita al prot n. 3450 del Comune di (OMISSIS), la Sig.ra (OMISSIS), ha presentato opposizione all'accesso documentale adducendo, supportate dalla relativa giurisprudenza, le seguenti motivazioni:
 - assenza di motivazione e di una comprovata connessione tra l'istante e la documentazione richiesta;



- assenza di indicazione dei presupposti di fatto e dell'interesse specifico, concreto ed attuale che lega la documentazione oggetto di interesse ad una situazione giuridicamente rilevante in quanto non si ritiene la proprietà del richiedente confinante con la proprietà della stessa, divise da strada comunale;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (**OMISSIS**);

VISTA la nota prot. n. 1772 del 10/11/2022 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (**OMISSIS**), ai fini di un corretto inquadramento della questione, di specificare, entro il termine di 20 giorni, se la proprietà dell'istante fosse confinante con quella dei Signori (**OMISSIS**);

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

VISTA la nota prot. n. 4406 del 29/11/2022, acquisita in pari data al protocollo n. 1888, con la quale il Comune di (**OMISSIS**), allegando il foglio catastale di riferimento, ha riscontrato la richiesta di questo Ufficio precisando che le proprietà oggetto di richiesta di accesso agli atti (part.lle 31, 32 e 473) sono separate da Via (**OMISSIS**) e pertanto non risultano confinanti;

CONSIDERATO CHE la giurisprudenza amministrativa è concorde nello stabilire che:

- l'accesso deve essere motivato (ex art. 25, L. n. 241/1990) con una richiesta rivolta all'ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (*Cons. Stato, V, 4 AGOSTO 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173*);
- il diritto all'accesso, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente (*Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6899*);

CONSIDERATO CHE il Comune di (**OMISSIS**), con la nota di risposta sopra richiamata, ha dimostrato, allegando tra l'altro la relativa mappa catastale, che le proprietà oggetto di richiesta di accesso agli atti (part.lle 31, 32 e 473) sono separate da via (**OMISSIS**) e pertanto non risultano confinanti;



CONSIDERATO CHE tale condizione fa venir meno il presupposto dello *status* di confinante che da solo attesterebbe la sussistenza, in capo all'istante, di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato al documento oggetto di accesso;

RILEVATO pertanto che il Sig. **(OMISSIS)**, nell'istanza di accesso documentale, non ha adeguatamente motivato il possesso di un interesse diretto, concreto ed attuale;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, che non sussiste in capo all'istante un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso, come espressamente previsto dalla Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato del Sig. **(OMISSIS)**, volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa, è rigettata;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.